

N. R.G. 817/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**

II sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **817/2020** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

ATTORI

contro

[REDACTED] col patrocinio dell'avv. [REDACTED] presso cui è  
elettivamente domiciliata

CONVENUTO

Oggetto: transazione - contratti bancari

**CONCLUSIONI**

PER PARTE ATTRICE: “1) Accertare e dichiarare che con il pagamento effettuato in data 4/08/2017 è stata completamente adempiuta la transazione del 28/11/2016 e che quindi nessuna somma sia dovuta tra le parti in relazione al c/c 43031; 2) ordinare anche ex art 700 cpc in corso di causa al [REDACTED] la cancellazione retroattiva della segnalazione a sofferenza relativa al c/c 43031 quanto meno a decorrere dal 4/8/2017 con condanna della convenuta ex art 96 cpc per responsabilità aggravata nel caso in cui resista alle domande di cui sopra e condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori in ragione della segnalazione a sofferenza suddetta, da quantificarsi in via equitativa in non meno di euro 30.000,00 in ragione della durata della segnalazione, avendo impedito in tal modo la vendita di appartamenti nuovi costruiti dalla società attrice siti in Sassari via Catalocchino; 3) in via subordinata nel caso in cui dovesse essere considerato risolto l'accordo transattivo del 28/11/2016 si chiede venga accertato e dichiarato che il conto corrente 43031 ed i collegati contratti di apertura di credito sono stati aperti oralmente con conseguente accertamento del saldo di detto c/c alla data dell'ultimo e/c in atti applicando le sole condizioni validamente pattuite; 4) ancora in via subordinata, nel caso in cui la banca produca un contratto di apertura del c/c o di apertura di credito si chiede venga accertata e dichiarata la nullità delle clausole che prevedono gli interessi passivi ed attivi, la cms, la cdf, la civ, le spese per l'istruttoria della pratica di fido, i diritti di segreteria, le spese di tenuta conto e per le singole operazioni, con accertamento del saldo di detto c/c alla data dell'ultimo e/c in atti applicando le sole condizioni validamente pattuite; 5) in ogni caso con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

PER PARTE CONVENUTA: “Accertata l'esistenza del credito vantato dal [REDACTED], nei confronti della [REDACTED], nonché nei confronti dei sigg.r [REDACTED]



██████████, come sopra tutti generalizzati, attesa l'infondatezza dell'azione di accertamento dai medesimi debitori intrapresa, rigettare la medesima e per l'effetto, accertare che il mancato rispetto da parte dei debitori dei termini dell'accordo di mediazione concluso in data 27.10.2016, ha condotto alla risoluzione dello stesso e pertanto, per l'effetto, dichiarare legittimo il comportamento della Banca che ha portato l'importo tardivamente ricevuto (pari a Euro 30.000,00), a semplice deconto del maggiore importo dovuto per lo scoperto di c/c; 2. rigettare la domanda volta ad ottenere, anche in via d'urgenza, un ordine di cancellazione retroattiva della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi relativa al c/c n. 43031, attesa le legittimità della contestata segnalazione, per tutte le ragioni nel merito esposte nella presente comparsa, con consequenziale rigetto di ogni dipendente domanda risarcitoria di cui al n. 2 delle avverse conclusioni, siccome infondate in fatto e in diritto ed altresì non provate; 3. rigettare le domande avanzate in via subordinata da parte attrice (ai nn. 3 e 4), attesa l'esistenza di valide ed efficaci pattuizioni contrattuali in merito, alla luce degli estratti conto prodotti, dei contratti prodotti del 9.11.2012 e del 2.05.2013, e dell'espletanda CTU tecnico contabile, e per l'effetto dichiarare dovuto l'importo richiesto da parte convenuta come risulterà a seguito di doverosa attualizzazione del credito, partendo comunque dall'importo di Euro 123.195,96 per capitale al 10.08.2016 (data chiusura conto), oltre interessi successivi maturati e maturandi, detratto il versamento riconosciuto di Euro 30.000,00 eseguito dai debitori in data 4.08.2017 e trattenuto a titolo di acconto; 4. in ogni caso con liquidazione in favore della scrivente difesa, dei compensi professionali e delle anticipazioni del presente giudizio”

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con citazione notificata il 13 marzo 2020 la ██████████, questi ultimi quali fideiussori della società, convenivano davanti a questo tribunale il ██████████. esponendo che il 21 febbraio 1992 avevano acceso presso la sua agenzia di Sassari Centro un conto corrente n. 43031, il cui saldo negativo al 31 luglio 2016 era di oltre 121.700 euro. Promossa la mediazione diretta ad ottenerne il ricalcolo, depurandolo degli addebiti inerenti a interessi ultralegali e anatocistici, nonché a commissioni e spese non pattuite nella necessaria forma scritta, le parti erano pervenute ad una transazione con cui il ██████████. “a fronte della richiesta avanzata dai correntisti in relazione al c/c 43031, senza nulla riconoscere di quanto richiesto e preteso dall'istante, ma a solo titolo transattivo, si impegna a ricevere a saldo e stralcio di tutte le somme dovute da parte istante la somma di euro 30.000,00. La parte istante si dichiara disposta e si obbliga a versare la suddetta somma rinunciando nel contempo a qualsiasi altra pretesa di ulteriori somme”. Il pagamento sarebbe avvenuto mediante due bonifici bancari, il primo di euro 20.000,00 entro la data del 31 dicembre 2016 ed il secondo di euro 10.000,00 entro il 31 gennaio 2017. L'esponente aveva potuto provvedere al pagamento solamente il 4 agosto 2017 e la banca, ritenendo risolta la transazione, nonostante la mancanza di un termine essenziale, di alcuna clausola risolutiva espressa o di una diffida ad adempiere, avendo l'istituto solo sollecitato l'adempimento, aveva segnalato la situazione di sofferenza, con riferimento al debito maturato in relazione al conto corrente, presso la Centrale Rischi, rappresentando un saldo negativo di 93.000,00 a “sofferenza” a carico dell'attrice. Assumevano quindi gli attori che la condotta della banca fosse ingiusta e contraria a buona fede, sia perché aveva arbitrariamente ritenuto risolta la transazione, comunque adempiuta sebbene in ritardo, in difetto di alcuna pronuncia giudiziale al riguardo, sia per la conseguente segnalazione alla Centrale Rischi che aveva cagionato gravi danni alla reputazione commerciale della società, oltre che pregiudizi



patrimoniali per la limitazione delle sue possibilità di operare sul mercato delle compravendite immobiliari.

Sulla base di tali assunti, concludevano come sopra trascritto.

Si costituiva [REDACTED], quale mandataria del [REDACTED], e contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Premesso che gli esponenti avevano maturato un'assai elevata esposizione debitoria nei confronti della banca derivante anche da un mutuo fondiario stipulato nel 2008 e rimasto inadempito, affermava come la risoluzione della transazione fosse giustificata dall'inadempimento della controparte, stante il grave ritardo nel pagamento.

Quanto alla segnalazione alla centrale rischi, sottolineava come le esposizioni debitorie della 3 Emme derivassero non solo dallo scoperto di conto corrente ma anche dall'inadempimento del mutuo fondiario. La mutuataria versava quindi in una condizione di evidente difficoltà, rivelatrice della sua protratta instabilità patrimoniale e finanziaria che rendeva doverosa detta segnalazione. Era stata, infatti, legittimamente dichiarata decaduta dal beneficio del termine con le raccomandate a.r. in data 20 luglio 2016 e 21 settembre 2016, in relazione al mancato rimborso dei ratei del mutuo fondiario.

Contestava anche le domande proposte in via subordinata.

Chiedeva quindi il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che fosse accertata la risoluzione della transazione per grave inadempimento con conseguente riconoscimento del credito maturato dal Banco di Sardegna in relazione allo scoperto del conto corrente, portata in detrazione la somma versata da parte attrice, già trattenuta a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, concludendo come sopra riportato.

La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 4 ottobre 2022 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

\*\*\*

La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta, nei limiti appresso specificati.

Con l'accordo transattivo sopra richiamato, specificamente destinato a prevenire la lite vertente fra le parti sulla nullità di alcune clausole del conto corrente stipulato nel febbraio del 1992 e sul conseguente diritto della correntista alla rideterminazione del saldo, la società [REDACTED] e i suoi due fideiussori avevano assunto verso il [REDACTED] l'obbligo di pagamento in due soluzioni della somma di complessivi 30.000,00 euro, con correlato obbligo della banca di ricevere detta somma a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria trovante titolo nel medesimo conto corrente.

Deve subito sottolinearsi che l'accordo non prevedeva alcuna facoltà di recesso in capo alle parti e che, non essendo ipotizzata la ricorrenza delle altre cause tipiche determinanti il venir meno della transazione, la sua risoluzione non poteva che essere giudizialmente dichiarata quale conseguenza dell'inadempimento. Risoluzione che, in coerenza con la sua operatività *ex tunc*, avrebbe ricondotto il rapporto oggetto della transazione alla situazione giuridica preesistente, sicché, ove avvenuta, i reciproci diritti ed obblighi nascenti dal conto corrente sarebbero stati ripristinati.

Tanto premesso, non risulta emergere alcuna ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di transazione e, dovendo escludersi la possibilità per la parte non inadempiente di porre termine unilateralmente al rapporto, occorre un accertamento giudiziale costitutivo che, accertata la gravità del ritardato adempimento, avuto riguardo all'interesse delle parti ed al profilo causale del negozio, pronunci la risoluzione. A detto accertamento, tuttavia, benché sollecitato dalla banca convenuta, non può procedersi, stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza,



essendosi il [redacted] costituito solo il 17 febbraio 2021 per l'udienza del 18 febbraio 2021, quindi ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 166, c.p.c.

Per completezza, deve rammentarsi come l'inadempimento del contraente, ove non pronunciata giudizialmente la risoluzione, può dar luogo alla cessazione degli effetti negoziali solo a seguito di una diffida ad adempiere (ai sensi dell'art. 1454, c.c.), o per la dichiarazione della parte non inadempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, c.c.) o ancora qualora il termine sia previsto o debba comunque reputarsi come essenziale (art. 1457, c.c.).

Ora, non essendo prevista nell'accordo transattivo alcuna clausola risolutiva espressa, non risulta nemmeno documentato (né comunque allegato) che, verificatosi, com'è indiscusso, il ritardo nell'adempimento da parte della società obbligata che avrebbe dovuto corrispondere entro il 31 gennaio 2017 l'intera somma promessa, il [redacted] le avesse comunicato una diffida ad adempiere, assegnandole un termine di almeno quindici giorni per il pagamento, in mancanza del quale il contratto avrebbe potuto reputarsi risolto con gli effetti sopra specificati.

In difetto di detta comunicazione, mai avvenuta, dovrebbe verificarsi se il termine assegnato ai debitori per il pagamento dovesse reputarsi essenziale.

Nessuna previsione al riguardo è, tuttavia, contemplata nel negozio transattivo in atti, né l'essentialità del termine concordato per l'adempimento può desumersi da altre circostanze oggettive o soggettive, non emergenti dagli atti né adeguatamente valorizzate da parte convenuta che, peraltro, avrebbe dovuto anche in tal caso dichiarare puntualmente la sua volontà di intendere risolto il contratto.

Non rilevando dunque a fini risolutivi l'adempimento tardivo della transazione, pacificamente avvenuto nell'agosto del 2017, la convenzione ha avuto compiuta esecuzione e non può reputarsi verificata alcuna reviviscenza della situazione debitoria derivante dal conto corrente originario.

Quanto alla segnalazione alla centrale rischi, che parte attrice ritiene ingiustificata e fonte di danni anche patrimoniali, è sufficiente rilevare come l'elevata e protratta esposizione debitoria maturata dalla società [redacted] e dai suoi garanti in relazione al mutuo fondiario stipulato con la stessa banca (v. sentenza allegata sub 2 dal [redacted] rendesse doverosa detta segnalazione, sulle cui conseguenze pregiudizievoli a carico della società attrice non è stata, d'altra parte, fornita alcuna prova. Le relative domande sono pertanto disattese.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della banca convenuta, ma non ricorrono i presupposti per ricondurre alla resistenza del [redacted] peraltro fondata in relazione alle domande attrici rigettate, le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta al punto 1 delle conclusioni da [redacted] dichiara l'avvenuto adempimento della transazione stipulata fra le parti il 28/11/2016 e che nessuna somma è dovuta al [redacted] in relazione al c/c 43031. Rigetta le altre domande attrici.

Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal [redacted] a. e lo condanna al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Sassari, 22 febbraio 2023

Il giudice  
Stefania Deiana

